SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 535)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1979

Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare

Onorevoli Senatori. — Come è noto, il CIPE nella seduta del 4 agosto 1979 ha espresso parere favorevole in merito al nuovo Piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli anni 1979-83 sottolineando, in particolare, la necessità che l'Istituto dia piena attuazione alle iniziative relative agli interventi nel Mezzogiorno nonchè a nuove iniziative strumentali nel campo della « fisica moderna » per le quali sono necessarie adeguate risorse finanziarie.

In relazione a quanto sopra con legge 7 febbraio 1979, n. 45, è stato concesso all'INFN, per il corrente esercizio finanziario, un contributo di lire 25 miliardi, il quale, essendo inadeguato per l'avvio del Piano di cui trattasi, rende ora necessaria una integrazione di lire 10 miliardi.

A tal proposito l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, predisposto per il finanziamento dell'INFN, prevede l'elevazione del contributo di cui alla citata legge n. 45, per l'anno 1979, a 35 miliardi di lire.

Per quanto concerne, poi, gli stanziamenti per i successivi esercizi finanziari 1980-83, il provvedimento in questione prevede l'erogazione a favore dell'INFN di un contributo annuo di 35 miliardi a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Considerato, tuttavia, che le indicazioni finanziarie del Piano poliennale in parola sono espresse sulla base del potere d'acquisto della moneta al 1977 e che pertanto anche la erogazione prevista potrebbe risultare insufficiente alla realizzazione del Piano di cui trattasi, il presente disegno di legge prevede altresì un eventuale adeguamento della misura del contributo annuo di lire 35 miliardi attraverso una apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

In tal modo l'adeguamento del contributo potrà essere effettuato anche in relazione all'andamento del Piano dell'INFN, il quale dovrà essere sottoposto, da parte dei Ministri vigilanti, a verifiche prima biennali e poi annuali secondo la direttiva del CIPE.

Un siffatto articolato, inoltre, consentirebbe l'immediata disponibilità da parte dell'INFN, all'inizio di ciascuno esercizio finanziario, dei relativi stanziamenti, evitando così di ricorrere ogni anno allo strumento legislativo.

Considerata l'importanza fondamentale dell'attività svolta dall'Ente nel campo della ricerca scientifica in Italia, si raccomanda il presente disegno di legge ai fini di una sua rapida approvazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) fissato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 45, in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1979 è elevato per lo stesso anno a lire 35 miliardi.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 e fino al 1983 la misura del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è fissato in lire 35 miliardi.

All'adeguamento del contributo annuo di cui al precedente comma per l'attuazione del Piano quinquennale 1979-83 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, si provvederà con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 5.950 milioni la voce « Istituzione di nuove Università statali » e per lire 4.050 milioni la voce « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.